



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



Roma 22 luglio 2013

Prot. n. 51-13-000136

Alle imprese di assicurazione  
e riassicurazione con sede legale nel  
territorio della Repubblica  
LORO SEDI

Alle Rappresentanze per l'Italia  
di imprese di assicurazione e  
riassicurazione con sede legale  
in uno Stato terzo rispetto allo  
Spazio Economico Europeo  
LORO SEDI

e p.c. All'Associazione Nazionale fra le  
Imprese assicuratrici  
Via della Frezza, 70  
00186 ROMA

Oggetto: Adeguatezza delle procedure di valutazione del rischio di credito in relazione all'utilizzo dei giudizi emessi dalle agenzie di rating

L'IVASS, attesa la situazione di incertezza sui mercati finanziari, ritiene necessario far presente al mercato quanto segue.

L'articolo 5 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, come modificato dal Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, entrato in vigore il 21 giugno 2013, prevede che *“Le entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, (tra cui le imprese di assicurazione) effettuano la loro valutazione del rischio di credito e non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario”*.

L'articolo 5-bis, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, dispone che *“Le autorità settoriali competenti incaricate della vigilanza delle entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle loro attività, controllano l'adeguatezza delle loro procedure di valutazione del rischio di credito, valutano l'utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating del credito e, se del caso, incoraggiano tali entità a ridurre l'incidenza di tali riferimenti con l'obiettivo di ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico ai rating del credito, in linea con la specifica legislazione settoriale”*.

L'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, richiede, tra l'altro, alle imprese di assicurazione di realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e di adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.

L'articolo 4, comma 1, del Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, stabilisce che le imprese di assicurazione definiscono, in funzione della dimensione, della natura e della complessità dell'attività svolta, politiche di investimento sull'intero patrimonio coerenti con il profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attivi idonei e sufficienti a coprire le passività.

L'articolo 11, comma 1, del Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, prevede che le imprese di assicurazione si dotano di sistemi informativi e di tecniche di analisi che permettono di valutare i rischi di investimento assunti e che il livello di complessità di tali sistemi è commisurato alla dimensione e alla natura delle esposizioni.

L'articolo 11, comma 3, del Regolamento Isvap n. 36 del 31 gennaio 2011, prevede che *“Le imprese di assicurazione, per la valutazione del grado di sicurezza dei propri investimenti, oltre al possibile utilizzo dei rating, adottano strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte”*.

\* \* \* \* \*

Alla luce delle menzionate fonti normative, l'IVASS sottolinea che gli obiettivi di gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e di salvaguardia dei diritti dei contraenti e degli assicurati si perseguono anche riducendo l'eccessivo, esclusivo e meccanico affidamento da parte delle imprese di assicurazione ai rating del credito nella valutazione dei propri rischi di investimento.

In relazione a ciò le imprese adottano strumenti e tecniche per la valutazione autonoma del rischio di credito, inteso come il rischio di perdita derivante da oscillazioni del merito creditizio dei soggetti nei confronti dei quali le medesime sono esposte.

L'Istituto verifica il rispetto da parte delle imprese di assicurazione degli obblighi sopra indicati tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività svolta da ciascuna impresa.

Il Presidente